



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

PARERE SU

***Schema di Decreto Ministeriale di definizione del
Corso di Specializzazione (60 CFU) per Laureati in Scienze della Formazione Primaria,
per l'acquisizione della qualifica di Educatore dei Servizi educativi per l'Infanzia***

Il CSPI è chiamato ad esprimere parere sul DM attuativo dell'art. 4 c.1 lettera e) del D.Lgs. 65/2017, che sancisce per il personale dei servizi educativi all'infanzia, la qualificazione universitaria o nella classe L19 ad indirizzo specifico o nella laurea quinquennale in scienze della formazione primaria, integrata da un corso per complessivi 60 CFU.

Nel merito il CUN ha già espresso un parere teso a procrastinare di un anno il termine, previsto dal D.Lgs.65/2017, a decorrere dal quale sarà necessaria la laurea di cui sopra per accedere ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia.

Il Decreto attuativo del Miur non tiene conto di questo parere.

Il CSPI, pur ipotizzando che le tempistiche previste dalla normativa siano a carattere perentorio, ritiene che la posticipazione di un anno (a.a. 2020-21), sia a garanzia della predisposizione in ambito universitario di offerte formative di qualità.

In particolare, posticipando di un anno (all'a.a. 2020/21 anziché 2019/2020), si darebbe la possibilità agli studenti iscritti nell'a.a. 2017/18 della L19, di completare il triennio senza dover successivamente ricorrere all'acquisizione di ulteriori 60 CFU, per i quali dovrebbero sostenere un ulteriore impegno temporale ed economico.

In subordine il CSPI chiede la salvaguardia dei diritti di quanti risultano attualmente già iscritti ai corsi di laurea L19 e LM- 85 bis (in caso contrario di fatto solo gli studenti iscritti nell'a.a. 2017/18 risulterebbero in posizione non salvaguardata).

Entrando nello specifico del testo del DM, il CSPI osserva:

Articolo 2:

- si parla di corso di specializzazione senza esplicitarne la durata;
- ✓ si suggerisce di specificarne il numero delle annualità: una annualità.

Articolo 7:

- Pur non volendo entrare nel merito delle modalità organizzative dei corsi da parte delle singole università, si ritiene opportuno:
 - ✓ esplicitare che il riconoscimento economico delle attività svolte dai tutor esterni, così come per i tutor interni e le docenze frontali e laboratoriali, siano a carico dell'Università che organizzano i corsi.

Articolo 9 c. 2:

- In merito all'ammissione diretta al terzo anno:
 - ✓ sarebbe opportuno che coloro che vengono ammessi al 3 anno vengano accolti sulla base di un piano di studio personalizzato riconosciuto dall'Università che tenga conto degli insegnamenti/crediti già acquisiti.
 - ✓ sarebbe inoltre necessario chiarire se vi deve essere un riconoscimento automatico solo nel caso di eguaglianza dei CFU acquisiti nelle singole discipline da convalidare, senza entrare nel merito dei programmi svolti.

Nelle Tabelle allegate

- In riferimento alla Tabella A:
 - ✓ sarebbe opportuno evidenziare la correlazione tra le discipline dei Settori Scientifico-Disciplinari con gli obiettivi previsti dal percorso formativo (ad esempio neuropsichiatria infantile).

Il Consiglio esprime all'unanimità parere favorevole a condizione che siano recepiti i suggerimenti e le modifiche proposte.